

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 33-4056

Individuazione di Finpiemonte SpA quale gestore del Fondo provinciale di garanzia del "Patto per il Biellese".

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

- nel 2003, nell'ambito del tavolo di concertazione denominato "Patto per il Biellese" tra la Provincia di Biella, i Comuni biellesi e le associazioni di categoria, è stato costituito il Fondo provinciale di garanzia, quale strumento finalizzato a rispondere a esigenze di sviluppo economico, di incentivazione del territorio e di natura solidaristica;
- tale Fondo presta, nei confronti dei Confidi, controgaranzie a fronte di finanziamenti concessi da istituti bancari nei confronti delle PMI biellesi, svolgendo in tal modo un importante ruolo di supporto all'imprenditoria;
- il regolamento del Fondo ha individuato nella Provincia di Biella l'Ente deputato a gestire il funzionamento del fondo stesso;
- su richiesta e d'intesa con la Provincia di Biella: in considerazione delle ricadute che il Fondo ha sul tessuto socio economico del territorio provinciale, risulta necessario assicurare la continuità operativa della sua attività, individuando un sistema di gestione alternativo a quello provinciale, pur mantenendo la finalizzazione territoriale;

Considerato che:

- la portata dell'operatività del fondo ha caratteristiche sovra comunali che rendono opportuna una nuova ipotesi di gestione funzionalmente collegata al sistema di interventi di natura analoga attivato dall'Amministrazione regionale nel corso degli anni, mediante il supporto tecnico-operativo di Finpiemonte;
- in data 20 marzo 2012, la Provincia di Biella ha formalmente richiesto la disponibilità regionale ad autorizzare il trasferimento del fondo provinciale e della sua relativa gestione a Finpiemonte, data l'esperienza e la professionalità maturata in tale ambito;
- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*" (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto.
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- per le ragioni sopra esposte, la Regione e la Provincia di Biella hanno convenuto di individuare Finpiemonte quale soggetto gestore del Fondo e di procedere pertanto alla sottoscrizione di una convenzione tra i due enti e Finpiemonte, volta a disciplinare il trasferimento e il funzionamento di tale fondo.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare il trasferimento a Finpiemonte s.p.a., delle attività di gestione del Fondo provinciale di garanzia previsto dal “Patto per il Biellese”, da costituirsi presso Finpiemonte stessa. Tale Fondo opererà fornendo garanzia a favore dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi – Confidi mediante rimborso ai medesimi delle garanzie escusse dalle Banche su operazioni di finanziamento di piccole e medie imprese aventi sede legale in Provincia di Biella;

di dare mandato alla Direzione Regionale Attività Produttive di assumere i provvedimenti dirigenziali conseguenti;

di dare atto che la presente Deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22.

(omissis)